

11.2 Liquidazione di acconti (stati di avanzamento)

Può essere erogato un solo acconto, sulla base di uno stato di avanzamento delle iniziative realizzate. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso. Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;

b) dichiarazione del direttore lavori attestante la data di inizio dei lavori, dichiarazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;

c) verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute, nonché la tipologia di gara espletata;

d) copia delle fatture di spesa quietanzate relative all'avanzamento dei lavori, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, qualora l'importo dichiarato sia già stato pagato.